

LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INTEGRATE PER LA GESTIONE DEI BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO "B.A.R.T. E G.U.S.A." DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE PIEMONTE CONCESSI IN RIUSO GRATUITO ALL'ERSU DI SASSARI, DEL MODULO MENSA MANAGER E GESTIONE MAGAZZINO SIGLA ++ DELTAPHI

CIG: 9922036321
CUI: S80000880908202200002

PREMESSA

Con determinazione del Direttore del Servizio Utenze n. 230 del 28/06/2023 l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito anche E.R.S.U.) ha indetto procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, dell'appalto in unico lotto avente ad oggetto la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e supporto specialistico delle applicazioni software integrate per la gestione dei benefici in materia di diritto allo studio universitario denominato "B.A.R.T. (Borse Alloggi Ristorazione Tasse) - G.U.S.A. (Gestione Unificata Servizio Alloggi)" di proprietà dell'Ente per il Diritto allo Studio della Regione Piemonte (EDISU Piemonte) e concesso in riuso gratuito all'ERSU di Sassari (giusta convenzione prot. n.14791/17 del 21.11.2017), il modulo Mensa Manager e Gestione Magazzino come specificato nel Capitolato Tecnico, da espletarsi nell'ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014, con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento, AD23AJ "Servizi informatici: consulenza, analisi progettazione, sviluppo di software, internet e supporto".

La presente procedura negoziata è interamente espletata in modalità telematica in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e dal D.Lgs n. 82/2005, mediante Richiesta di Offerta ai Fornitori (R.d.O.) utilizzando lo strumento di acquisizione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 38/12 del 30/09/2014. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento, l'operatore economico invitato a presentare offerta deve uniformarsi alla Disciplina per l'utilizzo del mercato elettronico e alla Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna (allegati nn. 2 e 3 della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014), di cui si impegna a prendere visione nel sito internet www.sardegnaecat.it.

Coerentemente con le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015, finalizzati alla promozione di comportamenti improntati all'integrità nell'agire pubblico e nella società civile ed alla prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle altre forme di illegalità all'interno delle amministrazioni ed enti che costituiscono il "Sistema Regione", è adottato il Patto di integrità quale misura di contrasto alla corruzione. Il Patto di integrità, che costituisce con gli altri documenti parte integrante della documentazione di gara, disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'E.R.S.U. nell'ambito della presente procedura di affidamento e della successiva gestione del contratto. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel predetto Patto di integrità dà luogo, per l'operatore economico, all'esclusione dalla procedura di gara o alla risoluzione del contratto secondo quanto ivi stabilito.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, è escluso l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I.

Codice identificativo di gara (C.I.G.): **9922036321**

La documentazione di gara comprende:

1) La Lettera d'invito e allegati Modelli:

- Modulo n.1 (Dichiarazione di partecipazione);
- Modello n. 2 – DGUE
- Modulo n.3 – Dichiarazione accettazione condizioni appalto
- Modulo 4 – Dichiarazione di avalimento impresa ausiliata
- Modulo 4bis – Dichiarazione di avalimento impresa ausiliaria

2) il Capitolato Tecnico

3) Istruzioni di gara;

4) il Patto di integrità

5) Modulo "Designazione responsabili del trattamento"

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto da affidare ha ad oggetto la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e supporto specialistico delle applicazioni software integrate per la gestione dei benefici in materia di diritto allo studio universitario denominato "B.A.R.T. (Borse Alloggi Ristorazione Tasse) - G.U.S.A. (Gestione Unificata Servizio Alloggi)" di proprietà dell'Ente per il Diritto allo Studio della Regione Piemonte (EDISU Piemonte) e concesso in riuso gratuito all'Ersu di Sassari, del modulo Mensa Manager e del modulo Gestione Magazzino, come specificato nel Capitolato tecnico.

Il programma applicativo contempla molteplici funzioni tutte inerenti la concessione dei benefici e l'erogazione dei servizi del Diritto allo studio universitario previste dalla normativa nazionale e regionale in materia (concessione borse di studio, premi di laurea e contributi per la mobilità internazionale, servizio abitativo, servizio di ristorazione ecc).

La descrizione delle prestazioni e caratteristiche del servizio, i tempi di esecuzione, le condizioni e le modalità di esecuzione del contratto sono contenuti, oltre che nella presente Lettera, nel **Capitolato Tecnico** parte integrante della documentazione di gara, del quale l'operatore economico, nel formulare l'offerta, s'impegna alla piena e incondizionata osservanza.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo presunto triennale dei servizi, posto a base di gara, ammonta ad € 211.500,00 IVA esclusa, dando atto che gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0.

L'appalto avrà la durata di tre anni (3) con decorrenza iniziale del contratto dall'avvio dell'esecuzione e secondo le ulteriori specificazioni contenute all'art. 3 del Capitolato tecnico.

Prima della scadenza del contratto, esso può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima di un ulteriore anno: l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto. Tale opzione del rinnovo non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che può decidere di non darvi corso e indire nuova procedura al termine del triennio.

L'ERSU, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di mesi sei (6). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle sopraccennate prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ERSU. Il corrispettivo, nel caso in cui la proroga sia contrattualizzata per il periodo massimo di mesi 6 (sei), sarà pari a €23.500,00, pertanto il valore massimo stimato dell'appalto al netto di IVA è pari ad € 211.500,00.

Tale intervento rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, adottato con Determina del DG n.24 del 06.03.2023.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico - GEIE) dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

ART. 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

ART. 5 - UNITÀ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Mauro Deidda, Direttore del Servizio Utenze, tel. 0799940012.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it entro le ore **12.00 del 24/07/2023**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**entro il 28.07.2023**).

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma di SardegnaCAT.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando uno dei mezzi di comunicazione elettronici descritti a seguire:

- attraverso la funzionalità "Messaggi" della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT; detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura e consente all'ERSU di inviare comunicazioni ad uno o più concorrenti e agli stessi di inviare comunicazioni all'ERSU. La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso; è onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti nella sezione "Messaggi";
- mediante posta elettronica certificata da o verso l'indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it, per quanto riguarda l'ERSU, e da o verso gli indirizzi indicati dai concorrenti nella dichiarazione di partecipazione di cui all'art. 12 della presente Lettera; in particolare saranno effettuate mediante posta elettronica certificata tutte le comunicazioni

cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 nonché le comunicazioni di cui all'art. 18 della presente Lettera relative all'attivazione delle procedure di soccorso istruttorio.

In caso di operatori plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 6 – SOPRALLUOGO (non obbligatorio)

Preliminarmente alla presentazione delle offerte potrà essere eseguito, congiuntamente al personale della Stazione Appaltante un sopralluogo, in loco o da remoto, per verificare nei dettagli il contesto tecnologico attuale.

Il partecipante potrà così prendere visione dello stato degli applicativi oggetto del presente appalto in uso presso l'ERSU di Sassari. Potranno anche essere visionati gli altri applicativi usati dall'ente verso i quali deve essere garantita l'interoperabilità (Sibear, SIL, Cineca, banca dati Inps, banca dati Miur, etc.).

Quanto sopra al fine di poter formulare l'offerta alla luce di tutte le informazioni utili.

Per effettuare i sopralluoghi in modalità da remoto i responsabili delle imprese che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno prendere contatti, tramite PEC, con il R.U.P (art. 31 del D.Lgs n. 50/2016) per concordare data e ora del sopralluogo.

La Stazione Appaltante rilascerà un apposito attestato comprovante l'avvenuto sopralluogo.

Tale attestato verrà inserito nella busta A - Documentazione Amministrativa.

Il sopralluogo potrà essere effettuato indicativamente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 **fino al giorno 21/07/2023**, previa richiesta indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento, inoltrata via PEC all'indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it, e successiva convocazione in giorno ed ora stabiliti dall'E.R.S.U. Non saranno prese in considerazione richieste di sopralluogo non pervenute all'ERSU in tempo utile all'organizzazione dello stesso nel rispetto del termine sopra indicato.

Possono effettuare il sopralluogo il rappresentante legale o direttore tecnico dell'operatore concorrente nonché dipendenti muniti di delega.

Al termine delle operazioni di sopralluogo l'E.R.S.U., mediante proprio incaricato, rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 8 - GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita e disciplinata all'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore triennale stimato dell'appalto ovvero nella misura di € 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta, 00)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato ... [la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario sul conto corrente, postale o PagoPA];

- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- recare l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
 - avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nel Modulo 3 – Dichiarazioni integrative il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 – PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora "ANAC"), per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria l'ERSU procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti elencati a seguire:

- 1) **Idoneità professionale** - Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura per attività inerente il servizio oggetto dell'appalto, per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2) Capacità Economica e Finanziaria - Avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 47.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto (produzione di software e gestione di sistemi) a favore di soggetti pubblici e/o privati.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

Tale requisito è richiesto, al fine di selezionare un operatore con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale, avuto riguardo all'oggetto del contratto vertente sull'erogazione di servizi istituzionali dell'ERSU.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ERSU in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali (art.80 del Codice) e dei requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, il contratto di avvalimento, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 nonché i requisiti tecnici e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente

sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art.12 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando di cui al paragrafo 10 deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al precedente paragrafo 10 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio con le modalità stabilite dal Codice (ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate).

ART. 13 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente RDO CAT interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, entro il giorno **04/08/2023 alle ore 17:59** attraverso il sistema di e-procurement del SardegnaCAT, la propria offerta telematica composta da:

- **Documentazione amministrativa** consistente nella dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria, richiesti dalla presente lettera d'invito, resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta utilizzando il Modello DGUE allegato alla presente, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico.
Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà essere presentato anche il DGUE dell'impresa ausiliaria. Il suddetto documento dovrà essere caricato nella Busta di qualifica della piattaforma telematica del SardegnaCAT.
- **Offerta Tecnica** – presentata nelle forme più appresso indicate. L'offerta tecnica dovrà essere caricata nella Busta tecnica della piattaforma telematica del SardegnaCAT.
- **Offerta Economica** – L'offerta economica dovrà essere caricata nella Busta Economica della piattaforma telematica e andrà formulata nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica

del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di partecipazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e ne indica gli operatori.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA

Nell'apposita sezione della Busta di Qualifica del sistema SardegnaCAT deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Dichiarazione di partecipazione alla procedura negoziata** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore, scansione della relativa procura; tale dichiarazione deve anche contenere l'indicazione della forma di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata cui è autorizzato l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura e, ricorrendo il caso, le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestanti la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria a norma dell'art. 93, comma 7, del Codice, il possesso della autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 o l'esistenza di un procedimento in corso per il rilascio della predetta autorizzazione e, nel caso di dichiarazioni rese da procuratore, attestanti la qualità di procuratore, i contenuti del potere conferito e gli estremi dell'atto di conferimento della procura (Modello n. 1 - Dichiarazione di partecipazione).

Si specifica che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il GEIE.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.n. 5/2009, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, contenente tutte le informazioni ivi richieste se pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

3) Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (Modello n. 3 - Dichiarazione di accettazione condizioni appalto) con la quale il concorrente:

- dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti inerenti il servizio compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione,
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta,
- accetta espressamente le prescrizioni contenute nel Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 30/16 del 16/06/2015 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012),
- accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato tecnico.
- attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero di aver appreso ogni informazione utile sullo stato degli applicativi oggetto del presente appalto in uso presso l'ERSU di Sassari e pertanto di essere stato in grado di formulare un'offerta adeguata alla luce di tutte le informazioni utili.

(NOTA BENE: nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la presente dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al precedente paragrafo 12);

4) Modulo 4 e Modulo 4bis (se si ricorre all'istituto dell'Avvalimento).

5) documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 8 della presente Lettera d'invito corredata, nel solo caso in cui la garanzia sia stata prestata in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, di dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso delle certificazioni e/o dei requisiti, da indicare specificamente, prescritti al predetto art. 93, comma 7, del Codice per la fruizione del beneficio della riduzione (dichiarazione contenuta nel Modello n. 1 - Dichiarazione di partecipazione) e della relativa certificazione in originale, copia autentica o copia conforme.

6) documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 8 della presente Lettera d'invito; qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può già fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione;

- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 9 della presente lettera d'invito;
- 8) PASSOE, debitamente sottoscritto, rilasciato dal sistema dell'ANAC;
- 9) Patto di integrità (sottoscritto digitalmente per accettazione);
- 10) Modulo "Designazione responsabili del trattamento" (sottoscritto digitalmente per accettazione)

15. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente indicante il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (dichiarazione contenuta nel Modello n. 1 - Dichiarazione di partecipazione); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. (NOTA BENE: I consorziati per i quali il consorzio concorre devono comunque attestare mediante DGUE con le modalità di cui al paragrafo 12.2 l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso del requisito di idoneità professionale).

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- mandato collettivo speciale irrevocabile, in originale o copia autentica, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata dai mandanti al mandatario ai fini della costituzione del raggruppamento nonché procura, nella forma dell'atto pubblico, attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo.
- Nell'atto costitutivo dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile in forma pubblica.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza di funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.n. 5/2009

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in

qualsiasi altra forma;

- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.n. 5/2009

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete e firmate digitalmente attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 - OFFERTA TECNICA – BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le specifiche tecniche in esso contenute.

La Busta Tecnica deve contenere l'offerta tecnica dell'operatore concorrente costituita da:

- a) una "proposta progettuale e metodologica" contenente gli argomenti indicati nel Capitolato Tecnico.

L'offerta tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi necessari per la sua valutazione. Gli argomenti esposti devono descrivere in modo completo e dettagliato, in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, i servizi offerti. L'offerta tecnica dovrà essere strutturata tenendo conto dei suddetti argomenti:

		Criterio qualitativo	Criterio quantitativo
Criterio A	Le certificazioni di qualità Si chiede di indicare l'eventuale possesso delle certificazioni di qualità ISO 12207 (ciclo di vita del software) e ISO 27001 (Gestione della sicurezza) oltre ad altre eventuali certificazioni di qualità. Verrà valutato il numero delle certificazioni idonee in possesso dell'operatore economico concorrente		3

		Criterio qualitativo	Criterio quantitativo
Criterio B	Organizzazione del lavoro Si chiede una descrizione generale della proposta con la descrizione chiara delle fasi di lavoro dell'approccio, della metodologia utilizzata nello svolgimento del servizio, in coerenza con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. Si richiede, inoltre, di descrivere come il concorrente intende organizzare al proprio interno gli ambienti di sviluppo e di test, la gestione del versionamento dei singoli componenti sw, il processo di rilascio in produzione delle patch o componenti evolutive e rilascio dei sorgenti alla Stazione Appaltante. Saranno oggetto di valutazione la metodologia e degli strumenti proposti per l'erogazione del servizio. Sarà considerata condizione qualificante la messa a disposizione della stazione appaltante di tool automatici per il Test Management, la gestione ed il monitoraggio dei servizi offerti oltre a documentazione per il controllo e consuntivo delle attività di test.	10	

Criterio C	Il gruppo di lavoro Si chiede di illustrare profili e i livelli di specializzazione e competenza indicando l'individuazione del capo progetto e dei membri del gruppo di lavoro la cui composizione deve essere coerente sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende portare ad esecuzione e che dovranno essere impiegati per l'esecuzione degli interventi richiesti. Sarà valutata l'adeguatezza dei profili proposti rispetto alla gestione e realizzazione del servizio, sia nei suoi singoli componenti che rispetto all'organizzazione del servizio in questione.	10	
-------------------	--	----	--

Criterio D	Installazione e configurazione di un ambiente server in cloud/hosting L'hosting è fornito dalla Stazione appaltante ma il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'installazione e configurazione del server in cloud. Si chiede una descrizione dell'installazione e configurazione dell'ambiente server in cloud secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e ad esso dovrà essere allegato un Cronoprogramma delle fasi e risorse impiegate per la realizzazione di tale attività, dia contezza dei tempi di realizzazione e delle risorse investite nella sua esecuzione. Sarà valutata l'adeguatezza dei tempi previsti per ciascun fase nonché la consequenzialità delle stesse rispetto al raggiungimento degli obiettivi di funzionalità del servizio.	6	
-------------------	---	---	--

Criterio E	Installazione e migrazione moduli applicativi e dati pregressi Si chiede una descrizione della proposta tecnico-organizzativa per l'installazione e migrazione moduli applicativi e dati pregressi, l'installazione del prodotto	12	
-------------------	--	----	--

	software sviluppato nell'ambiente di esercizio ed esecuzione dei compiti volti a rendere operativo il sistema e l'ambiente di erogazione del servizio. Dovrà essere descritto un Piano di installazione e Migrazione (PLAN Fase Cloud) nel quale devono essere indicate le attività, tempi, modi e risorse umane necessarie all'installazione ed al contempo di tutte le attività tecniche necessarie ad effettuare il recupero dei dati al fine di garantire la continuità operativa dei servizi interessati		
--	--	--	--

Criterio F	Servizi di manutenzione e assistenza tecnica		
	Servizi di assistenza applicativa finalizzati alla manutenzione e personalizzazione delle applicazioni software di BART e GUSA, Mensa Manager e Gestione Magazzino unitamente ai nuovi moduli che verranno sviluppati ad hoc e l'intera piattaforma hardware e software necessaria alla loro erogazione		
		Criterio qualitativo	Criterio quantitativo
F.1	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva Dovranno essere indicate la metodologia e l'organizzazione per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva nonché le attività di aggiornamento e integrazione della documentazione a corredo degli applicativi. Si veda quanto disposto al punto 9.1.1 del Capitolato Tecnico. Si chiede una descrizione del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva e un approfondimento delle principali problematiche di funzionamento, tempistica di intervento e risorse professionali impiegate	8	
F.2	Servizio di manutenzione adeguativa Con manutenzione adeguativa si intendono tutti gli adeguamenti necessari a seguito di cambiamenti di condizioni di contorno, quali ad esempio gli adeguamenti alle normative o regolamenti, il miglioramento delle performance delle applicazioni, l'aumento delle dimensioni delle base dati ecc. Si veda quanto disposto al punto 9.1.2 del Capitolato Tecnico. Si chiede una descrizione del servizio di manutenzione adeguativa e un approfondimento sulla modalità e tempistica di aggiornamento e risorse professionali impiegate	8	
F.3	Manutenzione evolutiva La manutenzione evolutiva degli applicativi comprende tutti gli interventi che incrementano le funzionalità degli applicativi software e/o la consistenza della baseline del sistema. Si veda quanto disposto al punto 9.2 del Capitolato Tecnico. Si chiede una descrizione del servizio di supporto per l'analisi e la valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, indicando la tempistica, le risorse professionali impiegate e i benefici connessi.	8	
F4	Servizi di assistenza tecnica e sistemistica Dovranno essere indicate le modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e la tempistica di intervento rispetto ai servizi di assistenza tecnica e sistemistica di cui agli articoli 15 e 16 del Capitolato Tecnico. Verrà valutata l'adeguatezza degli interventi di assistenza, la tempistica e le procedure adottate rispetto alle diverse esigenze indicate dalla Stazione appaltante.	5	

Il documento non dovrà superare le 50 pagine, esclusi indice e copertine.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

La mancata presentazione della offerta tecnica è causa di esclusione dalla procedura di gara; altresì la carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, tale da non consentire la valutazione del contenuto dell'offerta stessa, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ricorrendo il caso, il concorrente deve dichiarare quali fra le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici e commerciali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 5, del Codice. In base a quanto stabilito nella predetta disposizione il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Pertanto, ricorrendo il caso, il concorrente dovrà allegare alla Busta Tecnica anche apposita dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali corredata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali parti dell'offerta, precisamente indicate, siano da secretare e fornisca un "principio di prova" in ordine alla effettiva sussistenza dei segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica e la eventuale dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta e la dichiarazione dovranno essere sottoscritte secondo quanto indicato per la sottoscrizione della Dichiarazione di partecipazione.

ART. 17 - BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

La Busta Economica deve contenere:

A) **l'offerta economica**, nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità. A sistema, negli appositi campi della offerta economica l'operatore concorrente a pena di esclusione deve indicare, utilizzando il parametro sconto:

- a. il ribasso percentuale da applicare all'importo IVA esclusa posto a base di gara di € 47.000,00;
- b. i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art.95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.

La Busta Economica contenente l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la Busta dovrà essere sottoscritta secondo quanto indicato per la sottoscrizione della Dichiarazione di partecipazione all'articolo 12 della presente .

ART. 18 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La documentazione comprovante l'insussistenza di cause di esclusione e il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la consultazione del FVOE (fascicolo Virtuale Operatore Economico) reso disponibile dall'Autorità, secondo quanto stabilito con la delibera n. 464/2022. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Al fine della verifica circa l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, l'ERSU chiederà al concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria di merito di produrre, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, una dichiarazione, resa dal rappresentante legale, con l'indicazione del nominativo e delle generalità dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo con riguardo ai quali deve essere verificata l'assenza dei motivi di esclusione in argomento; ove il termine predetto decorresse inutilmente, sarà fissato, successivamente, l'ulteriore termine perentorio

di 3 (tre) giorni, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono, a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalle deliberazioni sopra indicate. Il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria potrà essere comprovato mediante la documentazione indicata agli artt. 83, 86 e all'allegato XVII del Codice, da acquisire presso la BDNCP, ove previsto dalle deliberazioni sopra indicate, tramite il fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), e in particolare:

a) quanto al requisito di cui al precedente articolo 10.1 "Requisito di idoneità professionale", mediante:

- visure del Registro delle imprese acquisite presso la BDNCP e rese disponibili attraverso il sistema FVOE; se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, mediante prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice con dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel fascicolo - FVOE dall'operatore economico;

b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 10.1 mediante:

- copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Si precisa che qualora l'impresa concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutte le dichiarazioni inerenti l'inesistenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, potranno essere verificate da parte dall'ERSU, sulla base delle vigenti norme di legge, con riferimento a qualunque offerente. L'ERSU può, dunque, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova o parte di essi, non già risultanti inseriti nella BDNCP, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Gli operatori economici cui è richiesto di presentare i documenti a comprova sopra indicati non risultanti inseriti nella BDNCP mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) devono provvedere entro il termine perentorio allo scopo assegnato dall'ERSU.

ART. 19 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

I Punteggi saranno attribuiti ai concorrenti da una Commissione giudicatrice, nominata dall'ERSU ai sensi dell'art. 77 del Codice, mediante l'applicazione della seguente formula:

dove:

$$C_j = \sum^n [W_i * V_{ji}]$$

C_j = indice di valutazione dell'offerta (j) ovvero punteggio dell'offerta j-esima;
 Σ_n = sommatoria
 n = numero totale dei criteri;
 W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);
 V_{ji} = coefficiente della prestazione dell'offerta (j) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;
 La Commissione giudicatrice, con riguardo alla valutazione del Criterio A "Le certificazioni di qualità" (quantitativo) procederà adottando al seguente formula per la determinazione del coefficiente V_{ji} :
 $V_{ji} = 0$ in caso di assenza delle certificazioni richieste
 $V_{ji} = 0,40$ in caso di possesso di una delle certificazioni richieste
 $V_{ji} = 0,80$ in caso di possesso di due delle certificazioni richieste
 $V_{ji} = 1$ in caso di possesso di tutte e tre le certificazioni richieste

La Commissione giudicatrice con riguardo all'offerta tecnica ed ai criteri qualitativi B, C, D, E ed F e ai relativi sub criteri di valutazione e i relativi fattori ponderali (pesi e sub pesi) riportati all'articolo 15 della presente Lettera di invito:

1) nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a 3: ciascuno come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" di cui in appresso.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni criterio e sub criterio ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate;

2) nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3: ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, i quali dopo aver analizzato l'offerta in relazione allo specifico profilo di valutazione indicato nel criterio o sub criterio in esame, assegnano un giudizio sulla base della seguente tabella:

Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per l'applicazione del metodo del "confronto a coppie": la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza

piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'offerta che è stata preferita con riguardo al criterio o sub – criterio in esame con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

N.B. Poiché il criterio di valutazione “F” è suddiviso in sub criteri e sub pesi, il punteggio assegnato ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub criteri e sub pesi sarà riparametrato con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Il coefficiente C_i variabile da 0 ad 1, per il calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica (elemento prezzo) è invece determinato attraverso la seguente formula:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale massimo

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera d'invito.

Riparametrazione: una volta individuata la migliore offerta tecnica, se nessuna offerta ottiene come punteggio complessivo, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dalla presente lettera per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica - si procede alla seconda riparametrazione dei punteggi attribuiti portando a 70 i punti assegnati all'offerta che ha conseguito il punteggio tecnico più alto ed attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionale.

ART.20 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'ERSU in Sassari, via Michele Copino n. 18, 3° Piano, il giorno **05/09/2023, alle ore 10.00**. È ammesso a presenziare chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando la funzionalità “Messaggi” della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT e mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.ersusassari.it almeno tre giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta il Seggio di gara allo scopo costituito, composto dal RUP in qualità di Presidente e da due funzionari dell'ERSU in qualità di testimoni, procederà attraverso il sistema SardegnaCAT:

- a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine indicato;
- all'apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente e al controllo della completezza, della correttezza formale edella regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad ammettere alle fasi successive della procedura i concorrenti la cui documentazione amministrativa sia regolare per i quali le verifiche di cui ai precedenti punti abbiano avuto esito positivo e ad escludere invece dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi, del Documento di Gara Unico Europeo di cui al precedente articolo 13 e delle restanti dichiarazioni a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette), e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

All'esito della verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Nelle more dell'attivazione dell'albo nazionale dei Commissari di gara presso l'ANAC di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'ERSU o presso altre amministrazioni pubbliche, in possesso di professionalità adeguate. Tali componenti verranno designati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.

Conclusa la descritta fase istruttoria riguardante la documentazione amministrativa, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera d'invito.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritti all'art. 15 e successivi della presente Lettera d'invito.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tempo, dando lettura dei ribassi percentuali offerti.

Quindi, la Commissione, nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, procederà alla valutazione delle offerte economiche e tempo in gara, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 16 della presente lettera d'invito e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito e all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice. Qualora la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiuderà la seduta pubblica dichiarandola proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.

Qualora invece la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse la Stazione appaltante avvierà il procedimento di verifica della congruità di cui all'art. 97 del Codice. La valutazione delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP, con il supporto della Commissione, sulla base dei giustificativi richiesti, in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la terza. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte, la Commissione in seduta pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente non anomalo risultante dalla predetta graduatoria di merito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'ERSU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice. L'aggiudicazione disposta dall'ERSU diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'ERSU procederà nei confronti del concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria finale delle offerte ad effettuare le verifiche in ordine all'insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria mediante la consultazione del FVOE su ANAC.

ART. 21 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Dichiarazione di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni riguardanti la documentazione amministrativa ovvero del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di 7 (sette)giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 22 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'offerta vincherà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione, salvo proroghe richieste dall'E.R.S.U.

È facoltà dell'ERSU di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, in caso di aggiudicazione, di non stipulare il contratto d'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di giorni 60

(sessanta) a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, con oneri e spese a totale carico dell'aggiudicatario.

L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di appalto, previa presentazione della prescritta relativa documentazione e costituzione della garanzia definitiva a norma dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, nel termine assegnato dall'E.R.S.U., pena la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della garanzia provvisoria e l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

Prima della stipula del contratto o, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale nel caso si autorizzi l'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza, l'Appaltatore dovrà trasmettere copia della polizza assicurativa contro i rischi a Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale di sinistro pari a € 2.000.000,00 così come indicato all'art.20 del Capitolato tecnico; in alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella spocifica: in tal caso, dovrà produrre un'appendice alal stessa, nelal quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto.

L'operatore economico assume l'obbligo, nell'esecuzione del contratto, di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 43/7 del 29/10/2021, consultabile e scaricabile dal relativo sito internet al seguente link: <https://www.ersusassari.it/images/trasparenza/Nuovo%20Codice%20di%20Comportamento.pdf>

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'E.R.S.U. la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Direttore Generale delegato dal Presidente tel. 079/9940020 mail: segreteria.direzione@ersusassari.it – PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it;
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il dott. Alessandro Inghilleri PEC: rdp@pec.regione.sardegna.it;
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per

tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà adempiere a quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna in merito al conferimento della nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati, al fine di assicurare l'adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza messe in atto dal responsabile del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nel caso di trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Il Direttore del Servizio Utenze

Dott. Mauro Deidda

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE WWW.ERSUSASSARI.IT IL 28/06/2023